

rito, il quale ha presentato il seguente emendamento:

« Art. 35. TABELLA C. *Le norme per l'applicazione sono emendate come segue:*

« Il capitale assicurato in caso di morte a favore della vedova e degli orfani degli impiegati civili e dei militari, è calcolato nel modo seguente:

1° Se lo stipendio è rimasto invariato sino alla morte dell'impiegato civile o del militare, ovvero sino al suo collocamento a riposo, il capitale assicurato si ottiene moltiplicando lo stipendio per cinque terzi del coefficiente che dà la tabella in corrispondenza all'età alla data della morte o del collocamento a riposo, ed agli anni di servizio.

2° Se invece l'impiegato civile od il militare ha conseguito degli aumenti di stipendio, per ciascun aumento si calcolerà il corrispondente capitale accumulato, in ragione però del tempo per il quale fu goduto l'aumento, purchè esso abbia la decorrenza eguale o maggiore di 10 anni.

« La somma dei capitali accumulati per tal modo stabiliti, costituiscono il capitale assicurato in caso di morte a favore delle vedove e degli orfani.

Saporito. A quest'altro emendamento riguardante l'articolo 35 tocca la sorte di quello precedente, poichè esso è anche collegato all'articolo 23, cioè all'aumento del concorso dello Stato.

Una volta che il concorso è rimasto quell'era proposto dal Ministero e dalla Commissione, quest'emendamento non ha più luogo, e quindi lo ritiro.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Colombo.

Colombo. Ho, già, fatto osservare, nella discussione generale, all'onorevole relatore come la tabella C sia basata sopra un'ipotesi che non è completamente esatta, e che, perciò, si dovrebbe modificarne l'applicazione. La tabella è basata sul supposto di un contributo pari al 3 per cento dello stipendio, contributo, che, nell'intenzione del proponente, corrisponderebbe ai due centesimi dello stipendio, i quali nel concetto generale della Cassa di previdenza, sarebbero assegnati alle pensioni reversibili. Poichè dei 10 centesimi dello stipendio, a cui ammonta, in complesso, il contributo degl'impiegati e dello Stato, 8 centesimi sono già assegnati alla tabella A, cioè alle pensioni dirette, e, quindi, riman-

gono, appunto, due centesimi per la tabella C, ossia, per le pensioni reversibili. Ora, come osservai nella discussione generale, l'aver calcolata la tabella C sulla base di tre centesimi equivale ad ammettere che il rapporto fra il numero dei coniugati o vedovi con prole ed il totale numero degli impiegati sia da 2 a 3.

Ma il rapporto di 2 a 3 si verifica per i soli impiegati civili, come risulta dalle statistiche del 1886, in base alle quali è stato fatto anche quel piccolo quadro riportato dallo stesso onorevole Roux; mentre, considerando in complesso gli 85,967 impiegati, che erano in servizio nel 1886, il rapporto fra il numero dei coniugati o vedovi con prole, ed il numero totale degli impiegati non è già di 2 a 3, ma di 1 a 2. Ora, se il rapporto è da 1 a 2, allora, i 2 centesimi di ritenuta, assegnati alle pensioni reversibili dovrebbero valutarsi come 4: e per conseguenza la tabella C dovrebbe essere fatta in base a 4 centesimi dello stipendio; e quindi tutti i numeri della tabella dovrebbero essere aumentati di un terzo.

Quindi domando se, nonostante questa inesattezza, la Commissione ed il Governo mantengono la tabella C come ora è compilata, oppure intendono di modificarla, aumentandone di un terzo tutti i coefficienti.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Roux, relatore. Debbo riconoscere giustissime le osservazioni dell'onorevole Colombo (e duolmi di non aver potuto rispondergli nella discussione generale) intorno alla tabella pubblicata a pag. 87 della relazione della Giunta del bilancio su questo disegno di legge.

Sta di fatto che, per un errore dirò così di stampa, restando pur giuste le cifre che riguardano gli impiegati civili e la proporzione tra i celibi e i coniugati ed i vedovi con prole, cambiano le cifre che riguardano i militari. Sta in fatto che se la Cassa di previdenza come fu istituita, avesse destinato, in bilancio a parte, due decimi del patrimonio a beneficio delle pensioni reversibili, allora la tabella C dovrebbe essere modificata come ha detto l'onorevole Colombo. Ma la Commissione, ha adottata la tabella C, come fu proposta dal Ministero, perchè essa corrisponde perfettamente a questi due decimi del patrimonio distribuito sopra 3 o sopra 4, aumen-